

(N. 862)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST, BUTINI, PASTORINO, CENGARLE,
PINTO Michele, ANGELONI, ACCILI, FALLUCCHI, COSTA e VETTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1984

Modifiche ed integrazioni per la determinazione degli stipendi
del personale militare fino al grado di tenente colonnello incluso

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito provvedimento si intende eliminare alcune sperequazioni di natura retributiva emerse in sede di applicazione della normativa vigente, ovvero determinate da una omissione tecnica del legislatore all'atto della predisposizione della recente legge 20 marzo 1984, n. 34. In particolare, le sperequazioni che si intende correggere riguardano:

le modalità di computo dell'anzianità pregressa degli ufficiali e sottufficiali provenienti da carriera inferiore, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

il ripristino di una clausola perequativa che consenta di ovviare agli scavalcamenti retributivi che si verificano, a danno del personale in possesso di maggiore anzianità di servizio, in virtù di un difetto tecnico della normativa che disciplina i casi di promozione al grado superiore che comportano il

passaggio ad un livello retributivo superiore;

la sperequazione operata a danno dei tenenti colonnelli cui, contrariamente a quanto previsto per i tenenti, i capitani ed i maggiori, non è stato attribuito lo scatto aggiuntivo di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1984, n. 34.

Il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, per quanto attiene al computo dell'anzianità pregressa — ai fini della determinazione dello stipendio del personale militare — ha stabilito due differenti procedure, dipendentemente dalla provenienza o meno dell'interessato da carriera militare inferiore. Siffatto meccanismo ha modificato sostanzialmente la precedente normativa in materia che, in ossequio al principio che a parità di anzianità di servizio e di grado debba corrispondere eguale retribuzione, prevedeva procedure uniformi, indipendentemente dalla eventuale provenienza da una carriera

militare inferiore. Tra l'altro, l'applicazione della richiamata normativa di cui al decreto-legge n. 283 del 1981 non è risultata agevole per la indubbia difficoltà di distinguere, nella variegata casistica determinata dalle differenti modalità di reclutamento succedutesi nel tempo, se la posizione giuridica dei sottufficiali nel periodo antecedente la nomina a sergente fosse da considerarsi a tutti gli effetti come carriera di truppa, ovvero come necessario momento propedeutico per l'accesso alla carriera di sottufficiale. Tale difficoltà ha indirizzato l'Amministrazione verso una interpretazione estensiva della norma che ha dato luogo a rilievo di legittimità da parte della Corte dei conti, rilievo che, ove confermato, renderebbe necessaria la rideterminazione degli stipendi o delle pensioni provvisorie di quasi 100.000 sottufficiali, con un dispendioso aggravio di lavoro dei competenti organi dell'Amministrazione.

Il ripristino di una clausola perequativa simile a quella già prevista al terzo comma dell'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si rende necessario per ovviare agli scavalcamenti retributivi che, in determinate circostanze, si verificano a danno del personale in possesso di maggiore anzianità di servizio. Capita, infatti, che a due soggetti, arruolati ad un anno di distanza l'uno dall'altro e promossi contemporaneamente ad un grado che comporta il transito al livello retributivo superiore, venga attribuita nel nuovo livello la stessa classe di stipendio (di importo immediatamente superiore al differente stipendio percepito nel livello di provenienza); in tali circostanze, essendo differente l'anzianità residua trascinata dai due soggetti ai fini dell'attribuzione della necessaria classe o scatto biennale, può capitare che il più giovane consegua con un anno di anticipo la successiva posizione stipendiale.

A titolo esemplificativo si riporta il caso di due capitani, arruolati rispettivamente il 24 ottobre 1967 e il 24 ottobre 1968, promossi insieme al grado di maggiore in data 1° luglio 1984.

Alla data del 30 giugno 1984, per effetto della differente anzianità di servizio, i due soggetti percepivano uno stipendio differente corrispondente rispettivamente al settimo livello, settima classe l'uno (lire 9.315.200) e ottava classe l'altro (lire 9.708.800). Al 1° luglio, per effetto della concomitante promozione, ambedue sono collocati nell'ottavo livello alla quarta classe (lire 9.786.700), allo stipendio cioè immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianità maturata (anzianità residua), ai fini dell'attribuzione della successiva classe, nel livello di provenienza.

Al 24 ottobre 1984, per effetto della differente anzianità residua, il più giovane dei due capitani maturerà il successivo scatto biennale passando alla quinta classe (lire 10.260.250), scavalcando così il collega di pari anzianità di grado ma di maggiore anzianità di servizio.

L'attribuzione, infine, anche ai tenenti colonnelli dello scatto aggiuntivo del 2,50 per cento, di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1984, n. 34, si rende necessaria per ovviare ad una vera e propria dimenticanza in materia del legislatore. Infatti, al personale inquadrato nel settimo e nell'ottavo livello retributivo (tenenti, capitani e maggiori) è stato attribuito il citato beneficio aggiuntivo — in analogia a quanto previsto per il paritetico personale civile dipendente dai Ministeri — ad evitare che al personale in questione venisse attribuito un incremento monetario inferiore a quello previsto per il personale inquadrato nel sesto livello. Tale situazione sperequante si verifica invece per i tenenti colonnelli cui, per la mancata attribuzione dello scatto aggiuntivo in questione, è stato corrisposto un incremento monetario inferiore a quello previsto per i maggiori (ottavo livello).

A titolo esemplificativo, si riporta il caso di un maggiore inquadrato al terzo scatto biennale dell'ottavo livello che, per effetto del citato beneficio aggiuntivo, ha ricevuto con il recente adeguamento degli stipendi un incremento monetario annuo pari a lire 1.957.200, mentre la totalità dei tenenti colonnelli (ottavo livello-bis) ha ricevuto un

incremento monetario pari al minimo garantito dalla legge di lire 1.870.000.

In relazione a quanto in precedenza indicato, con l'unito disegno di legge:

all'articolo 1, si rendono omogenee le modalità per il computo dell'anzianità pregressa, indipendentemente dall'*iter* di carriera degli interessati;

all'articolo 2, si reintroduce apposita clausola perequativa volta ad evitare scavalcamenti retributivi;

all'articolo 3, si attribuisce anche ai tenenti colonnelli il beneficio aggiuntivo di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1984, n. 34;

all'articolo 4, si indica l'onere e la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, è sostituito dal seguente, con effetto dalla data di decorrenza della anzidetta legge:

« Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente comma, per il personale che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il quinto per i sottufficiali ed il settimo per gli ufficiali ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1984, al militare con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità di servizio, avente uguale o inferiore anzianità di grado, è attribuito lo stipendio di quest'ultimo.

Art. 3.

Il sesto comma dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1984, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente ai livelli retributivi settimo, ottavo e ottavo-*bis*, è attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica ».

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno.

La differente decorrenza prevista dai singoli articoli comporta per l'anno finanziario 1984 un onere pari a 6,8 miliardi, cui si provvede a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il corrente anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.